



**LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”  
pubblicata nella Gazzetta ufficiale (Serie generale) del 30 dicembre 2023, n. 303**

*a cura di Veronika Meyer*

Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti indicatori:

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Alto ( <i>norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale</i> ) |
| <b>B</b> | Basso ( <i>norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale</i> )     |
| <b>N</b> | Nulla                                                                                               |
| <b>V</b> | In corso di valutazione                                                                             |

| Art.                                                                                     | Rubrica                                                                                                                                                                                       | Analisi del contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Capo I</i><br><b>MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI</b> |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 1                                                                                        | <i>Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale</i>                                       | La disposizione introduce modificazioni al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.                                  | <b>A</b> |
| 2                                                                                        | <i>Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato</i>                                       | La disposizione persegue la finalità di attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>A</b> |
| 4                                                                                        | <i>Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>                                                                                                                 | La disposizione modifica ed integra l'articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo al settore del trasporto ferroviario.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>A</b> |
| 5                                                                                        | <i>Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto</i>                                                                                                                  | Consente agli aspiranti conducenti di mezzi di trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza, nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>A</b> |
| 6                                                                                        | <i>Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE</i> | Reca alcune modifiche in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'obiettivo principale è quello di migliorare la trasparenza e la pubblicità in materia di smaltimento di questa specifica categoria di rifiuti, nonché di razionalizzare la disciplina in materia di contributi corrisposti in occasione dell'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di poter sostenere le successive spese di smaltimento. | <b>A</b> |
| 9                                                                                        | <i>Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale</i>                                                                                                          | La norma è finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico.                                      | <b>A</b> |



|                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10                                                                                                                                 | <i>Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici</i>                                                 | Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica – prevede e disciplina l'adeguamento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - CEM. | A |
| <p style="text-align: center;"><i>Capo II</i><br/><b>MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO</b></p>                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 11                                                                                                                                 | <i>Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche</i>                     | La disposizione si inserisce nel complesso di norme che regolano la materia delle concessioni di commercio al dettaglio su aree pubbliche (c.d. commercio ambulante), al fine di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi della Direttiva Servizi 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkestein).                                                                                                              | A |
| 12                                                                                                                                 | <i>Semplificazioni in materia di attività commerciali</i>                                                | La disposizione in esame introduce ulteriori misure di semplificazione amministrativa in materia di attività commerciali ed affini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A |
| <p style="text-align: center;"><i>Capo III</i><br/><b>MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI</b></p> |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 13                                                                                                                                 | <i>Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza</i> | Ha l'obiettivo di ridurre e minimizzare i casi di discriminazione dei clienti, nel settore delle comunicazioni elettroniche, nella migrazione da un soggetto erogatore di servizi ad un altro concorrente.                                                                                                                                                                                                                                                                         | A |
| 14                                                                                                                                 | <i>Contratti di servizi a tacito rinnovo</i>                                                             | Prevede, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, l'obbligo, per il professionista, di inviare un avviso al consumatore, trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta.                                                                                                                                                                                             | A |
| 15                                                                                                                                 | <i>Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma</i>                   | Introduce misure di semplificazione inerenti ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di siti chiusi.                                                                                                                                                                                                                                                                | A |
| <p style="text-align: center;"><i>Capo IV</i><br/><b>MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA</b></p>                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 16                                                                                                                                 | <i>Preparazione dei farmaci galenici</i>                                                                 | Consente anche l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche, ampliando le fattispecie della c.d. "eccezione galenica".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A |
| <p style="text-align: center;"><i>Capo VI</i><br/><b>ULTERIORI DISPOSIZIONI</b></p>                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 19                                                                                                                                 | <i>Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico</i>                       | Modifica il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, precisando che le partecipazioni ammesse sono sia dirette che indirette e riguardano, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, anche le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori.                                                                                                                                         | A |